



**Sentenza
n.27/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente relatore

Rocco LOTITO Giudice

Maristella FILOMENA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9288** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **23192**, dell'Economo generale della Giunta della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti di:

1. Mariano TRAMUTOLI, nato a Potenza il 26.11.1954 (C.F. TRMMRN54S26G942I), Pec: mariano.tramutoli@pec.basilicatanet.it ;

2. Alfonso MORVILLO, nato a Napoli il 17.10.1957 (C.F.: MRVLNS57R17F839G), Pec: ufficio.ragioneria@cert.regione.basilicata.it ;

- Udito nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 il Pubblico Ministero della persona del Vice Procuratore Generale Andrea LUBERTI, che concordava con le conclusioni del magistrato istruttore;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione di deferimento** n. 188/2025 in data 24/11/2025, iscritta nel registro di segreteria al numero 9288, il Magistrato istruttore chiedeva la

	fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio sul conto giudiziale	
	epigrafato, avente ad oggetto la gestione dell'Economo generale della Giunta	
	della Regione Basilicata per l'esercizio 2021.	
	In particolare, si rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare	
	questione della procedibilità all'esame del conto, il quale risultava corredato	
	dalla parificazione (Determinazione Dirigenziale n. 342 del 28/3/2022), ma	
	privo della indicazione del nome dell'agente contabile che lo aveva compilato	
	e della relativa sottoscrizione (oltre a non essere conforme al modello 23	
	allegato al d.p.r. 31 gennaio 1996 n.194, benché comunque idoneo, grazie ai	
	documenti allegati, a dare corretta e completa rappresentazione della	
	gestione).	
	Ad avviso del Magistrato istruttore, l'assenza (nel conto giudiziale) non solo	
	della sottoscrizione, ma anche della semplice indicazione dell'economo, non	
	consentiva di ricondurre il documento ad un preciso agente contabile, che si	
	assumesse la responsabilità della gestione documentata, e quindi rendeva tale	
	"conto" giuridicamente inesistente per mancanza dei requisiti formali minimi,	
	indispensabili al raggiungimento dello scopo cui era preordinato. Nemmeno,	
	poi, poteva ritenersi che – nonostante l'assenza di sottoscrizione – comunque	
	il conto fosse riconducibile ad un preciso agente contabile grazie alla nota	
	avente ad oggetto "...Trasmissione rendiconto anno 2021 dell'Economo	
	Generale della Giunta e degli Economi Dipartimentali" a firma del dirigente	
	Alfonso Morvillo, atteso che: (a) dal prospetto contabile depositato	
	denominato "Gestione conto relativo all'anno 2021" non si evinceva il nome	
	del soggetto cui imputare l'elaborazione dello stesso; (b) in base alla	
	documentazione versate in atti, sembrava che la gestione fosse stata effettuata	
	2	

	da soggetti diversi (in specie, nei rendiconti dei primi tre trimestri l’econo-	
	mo generale risultava nel sig. Mariano Tramutoli e nell’ultimo trimestre nel sig.	
	Alfonso Morvillo) e quindi sussisteva sussiste una vera e propria incertezza in	
	ordine alla identità del compilatore del conto e sui periodi di gestione.	
	Di conseguenza, il documento in esame non consentiva l’apertura del giudizio	
	di conto, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c. imponendo una declaratoria di	
	improcedibilità del giudizio sul conto depositato.	
	2. Quindi, con <u>decreto presidenziale</u> del 26.11.2025 – comunicato	
	(unitamente alla relazione) dallo stesso convenuto Alfonso Morvillo (in	
	qualità di dirigente della Direzione Generale per la programmazione	
	economico-finanziaria-Ufficio ragioneria Generale) all’Ente (ufficio	
	provveditorato) ed al Tramutola a mezzo PEC – veniva fissata per la	
	discussione del giudizio epigrafato l’udienza del 14 aprile 2026.	
	3. In data 19 marzo 2026 veniva depositata una <u>memoria difensiva a</u>	
	<u>firma dei convenuti Morvillo e Tramutola</u> , unitamente a varia	
	documentazione (in particolare, due conti giudiziali da loro sottoscritti, e la	
	determinazione dirigenziale di parifica n. 342 del 28 marzo 2022 comprensiva	
	del documento riepilogativo di chiusura del conto relativo all’anno 2021),	
	nella quale si chiariva: (i) che le funzioni di Economo Generale erano state	
	svolte dal dott. Tramutoli fino al 31.10.2021 e dal dott. Morvillo dal	
	1.11.2021; (ii) che il conto presentato – con regolare parificazione –	
	riassumeva la gestione di entrambi, con riferimento ai rispettivi periodi; (iii)	
	che la documentazione contabile depositata consentiva di ricostruire	
	integralmente la gestione economale dell’anno di riferimento, con piena	
	evidenza delle entrate e delle spese, senza alcuno scompenso contabile; (iv)	
	3	

	che la mancata sottoscrizione del prospetto denominato “Gestione conto	
	relativo all’anno 2021” era dovuta ad un mero errore materiale dovuto	
	all’avvicinarsi dei due Economi generali ed al contesto emergenziale da	
	COVID-19; (v) che - sulla base della documentazione depositata - era	
	possibile individuare la gestione economale effettuata da ognuno degli agenti	
	contabili e ricostruire con esattezza i relativi importi.	
	Pertanto, si chiedeva:	
	a) di dichiarare la natura formale della irregolarità rilevata (in quanto il vizio	
	formale dell’omessa indicazione separata delle gestioni e della omessa	
	sottoscrizione non incideva sulla completezza delle risultanze contabili né	
	sulla possibilità di ricostruire la gestione economale dell’esercizio anche del	
	singolo agente);	
	b) di consentire la regolarizzazione del conto, grazie al separato deposito di	
	due separati conti giudiziali, uno sottoscritto dal dott. Tramutoli, relativo al	
	periodo 1.1.2021-31.10.2021, l’altro dal dott. Morvillo, relativo al periodo	
	1.11.2021-31.12.2021 (evidenziando che l’art.145 c.g.c. consente alle parti di	
	fornire chiarimenti e integrare la documentazione relativa alla gestione	
	contabile);	
	c) di dichiarare procedibile il conto giudiziale n. 23192 relativo all’anno	
	2021.	
	4. In data 3 marzo 2026 veniva depositata la <u>designazione del Pubblico</u>	
	<u>Ministero di udienza</u> , mentre non venivano depositate le conclusioni del	
	Pubblico Ministero.	
	5. Nell’ <u>udienza del 14 aprile 2026</u> – udito il Pubblico Ministero che	
	concludeva come in epigrafe – la causa passava in decisione.	
	4	

	6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , la questione	
	pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore è stata già risolta da consolidata	
	giurisprudenza di questa Sezione, da ultimo con sentenza-ordinanza n.	
	46/2025, depositata il 23.7.2025, che ha precisato quanto segue.	
	6.1. In linea di principio, la improcedibilità del giudizio di conto può essere	
	pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto	
	presentato, ma solo nei casi:	
	- di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell’art. 139 comma 2, dell’art.140 commi 1 e 3	
	e dell’art. 145 comma 3 c.g.c.);	
	- di inesistenza fattuale o giuridica del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e/o per procedere al suo esame, come ad esempio la firma	
	dell’agente contabile, o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia:	
	art. 626 R.D. n. 827/1924), o gli importi delle somme iscritte a ruolo da	
	riscuotere e dei relativi scarichi (nei conti degli agenti della riscossione: art.	
	621 R.D. n.827/1924).	
	In particolare, la sottoscrizione del conto giudiziale funge da requisito previsto	
	a pena di radicale ed insanabile nullità dell’atto (artt. 1325 n.4 e 1418 comma	
	2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione	
	pubblicistica svolta dell’agente contabile, ovvero il maneggio di denaro	
	pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale	
	maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri	
	termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell’atto, che	
	5	

	serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata,	
	ed in mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato,	
	va dichiarato improcedibile.	
	6.2. Tanto premesso in generale, nella <u>concreta fattispecie in esame</u> è	
	incontestato tra le parti e documentato in atti che il documento originariamente	
	depositato ed iscritto a ruolo come conto giudiziale n. 23192, avente ad	
	oggetto la gestione dell'Economo generale della Giunta della Regione	
	Basilicata per l'esercizio finanziario 2021, è stato trasmesso a questa Sezione	
	con la necessaria parificazione dell'amministrazione, ma privo non solo della	
	sottoscrizione dell'agente contabile (con assunzione della relativa	
	responsabilità), ma perfino dell'indicazione del suo nominativo, onde risulta	
	impossibile – sulla scorta del mero documento – riferire le varie spese oggetto	
	della gestione economale ad un soggetto determinato, tanto più che è	
	altrettanto pacifico e comprovato in atti che vi è stata una successione dei due	
	convenuti nella gestione in esame.	
	Pertanto, in mancanza di un conto avente i requisiti minimi di forma-sostanza	
	necessari per legge, il giudizio instaurato con il deposito di tale “conto” deve	
	essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	6.3. In corso di causa, peraltro, i convenuti hanno depositato due separati	
	conti giudiziali relativi alla medesima gestione, uno per il periodo 1.1.2021-	
	30.10.2021 sottoscritto dal Tramutoli ed uno per il periodo 1.11.2021-	
	31.12.2021 sottoscritto dal Morvillo; e la parifica a suo tempo apposta può	
	essere ritenuta valida anche per i conti in esame, attesa la sovrapponibilità	
	delle loro poste alle poste indicate, negli stessi mesi, nel documento depositato	
	con la stessa parificazione. Pertanto, ad avviso della Sezione può procedersi	
	6	

	al giudizio sui conti provvisti di sottoscrizione depositati ex novo, da iscrivere	
	a ruolo unitamente alla parificazione, ma attribuendo agli stessi un nuovo	
	numero di registro, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine	
	quinquennale ex art.150 c.g.c. a partire dalla data del deposito di questi conti;	
	assegnando questi nuovi giudizi al medesimo magistrato già relatore del conto	
	improcedibile per l'istruttoria di competenza.	
	6.4. Resta ovviamente ferma la necessità di procedere all'esame dei nuovi	
	conti, essendo la presente decisione di mero rito.	
	6.5. Attesi la mancanza di pronunzia nel merito ed il mutamento della	
	giurisprudenza di questa Sezione in merito alla procedibilità (rispetto alla data	
	di presentazione del conto) può procedersi alla compensazione delle <u>spese</u> .	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9288 del	
	registro di Segreteria:	
	- dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto epigrafato;	
	- dispone che la Segreteria provveda all'iscrizione a ruolo, con nuovo	
	numero, dei nuovi conti depositati con la relativa parificazione;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026	
	Il Presidente estensore	
	(Dr. Luigi CIRILLO)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	7	

[illegible]